

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

**l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Siciliana**, di seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede legale in Palermo, Complesso Roosevelt, località Addaura Viale Cristoforo Colombo snc – 90149 Palermo, C.F. n. 97169170822 e Partita IVA n. 05086340824, rappresentata dal Dott. Vincenzo Infantino, Direttore Generale, nominato con D.A. n. 37/gab del 04/03/2021, DA n. 70/gab del 30/04/2021;

E

**la Stazione Zoologica Anton Dohrn** (di seguito denominata SZN) con sede in Napoli, Villa Comunale, cap 80121, codice fiscale e partita IVA 04894530635, rappresentata dal Vice Presidente Prof. Silvestro Greco, nato a Vibo Valentia (CZ) il 26.02.1957

### PREMESSO CHE

l'ARPA Sicilia, istituita con l'art. 90 della l.r. 6/2001, è ente strumentale della Regione Siciliana che esercita delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, definite dal d.l. 4 dicembre 1993 n. 496 convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1994 n. 61 e ss.mm. ed ii.;

l'ARPA Sicilia, ai sensi del Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I<sup>^</sup>, del 5 Luglio 2019, assolve, tra l'altro, all'esercizio delle attività di monitoraggio, controllo e tutela ambientale,

ai sensi del comma 3 dell'art. 90 della legge regionale n.6 del 3 maggio 2001, secondo cui *"la Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale"*;

con la Legge 28 giugno 2016, n 132 con la quale è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

ARPA Sicilia svolge attività connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente integrate secondo la nuova Legge n. 132 del 28 giugno 2016, quali attività di protezione, controllo e monitoraggio degli ecosistemi marini, fluviali, lacustri e dell'ambiente naturale, nonché accertamento tecnico, analitico e di controllo, di elaborazione, valutazione, documentazione connesse alle funzioni di prevenzione e protezione ambientale, nonché attività di ricerca (...), sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;

-SZN è persona giuridica di diritto pubblico a termini della legge 20.11.1982, n. 886, nonché Ente nazionale di ricerca con carattere non strumentale ai sensi del D.P.R. 5.8.1991, vigilato dal M.U.R. e svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze anche in collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati;

-SZN, Ente nazionale di ricerca, svolge ricerche nel campo delle scienze del mare, dalla biologia ed ecologia alle biotecnologie, secondo quanto previsto dalla missione strategica dell'Ente (<https://www.szn.it/index.php/it/chi-siamo/missione-e-vision>), anche attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell'ambiente e al miglioramento della qualità della vita;

-SZN per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto può stipulare accordi e convenzioni;

ARPA Sicilia e SZN hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, a portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e attraverso la condivisione di infrastrutture;

ARPA Sicilia e SZN ritengono opportuno stipulare una convenzione quadro di reciproco impegno e riferimento.

- L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n.7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi.

**Ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (art. 7, comma 4), rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa"** secondo cui *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

*a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*

Con la presente convenzione le parti intendono perseguire e realizzare, ciascuno per quanto di competenza e nel rispetto delle proprie competenze, compiti e finalità, l'interesse comune alla migliore fruizione delle strutture e infrastrutture di ricerca presenti nel meridione d'Italia e nella Regione Sicilia, anche al fine di massimizzare l'efficacia e i risultati delle proprie attività.

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**  
**Scopo dell'Intesa**

ARPA Sicilia e SZN riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività e programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

**Art. 2**  
**Oggetto dell'Intesa**

ARPA Sicilia e SZN intendono regolare, con la presente convenzione, rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e attraverso la condivisione di infrastrutture. Lo svolgimento delle attività congiunte o di comune interesse avverrà nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascun ente.

**Art. 3**  
**Modalità di attuazione della collaborazione**

Le modalità di attuazione della collaborazione sono definite di volta in volta, attraverso singole convenzioni operative che, facendo riferimento alla presente convenzione quadro, individuano le strutture scientifiche, le risorse umane e finanziarie di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e regolano i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

ARPA Sicilia e SZN s'impegnano a comunicare preventivamente all'altra Parte progetti di interesse comune al fine di concordare l'attività da svolgere.

**Art. 4 Impegni comuni delle parti**

4.1 Le parti si impegnano a perseguire le migliori modalità di sinergia tra i due enti anche mediante l'utilizzo degli specifici istituti giuridici, normativi e contrattuali, relativi all'impiego del personale.

4.2. Le parti si impegnano altresì a condividere i risultati scientifici e le co-Authorship delle pubblicazioni dei risultati svolti congiuntamente riferibili ai progetti indicati all'art. 2 della presente convenzione.

**Articolo 5**  
**Oneri finanziari, durata e recesso**

La presente convenzione è a titolo gratuito, ha durata cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Eventuali rinnovi ed estensioni potranno essere concordati tra le parti attraverso specifiche ulteriori convenzioni, previa delibera dei rispettivi organi competenti. È espressamente escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dall'invio. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi eventualmente già stipulati alla data di estinzione della presente Convenzione, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

## **Art. 6**

### **Responsabili della convenzione**

Responsabili della presente convenzione sono:

Per ARPA Sicilia: responsabile il Dott. Ignazio Cammalleri Direttore UOC Ricerca&Innovazione  
per la SZN: il vice Presidente Dott Silvestro Greco

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri responsabili.

## **Articolo 7**

### **Copertura assicurativa e sicurezza sul lavoro**

Le parti s'impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire che il personale impegnato nelle attività previste nell'ambito della presente Convenzione sia provvisto di idonea copertura assicurativa ed idoneo a svolgere le mansioni affidate.

## **Articolo 8**

### **Diritti di proprietà intellettuale**

I risultati delle attività di ricerca congiunta saranno di proprietà delle parti, le quali potranno utilizzarli, anche disgiuntamente, nell'ambito e coerentemente con i reciproci fini istituzionali. Allorché i risultati fossero oggetto di pubblicazione è fatto obbligo ad entrambi i soggetti di citare i collaboratori coinvolti nell'effettivo svolgimento della ricerca come co-autori. Le parti si impegnano reciprocamente a non portare a conoscenza di soggetti terzi notizie di carattere riservato riguardante le reciproche organizzazioni e delle quali siano venute a conoscenza in forza della presente collaborazione. In caso di risultati congiunti brevettabili, questi saranno di proprietà comune fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispettivo apporto inventivo: appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali. Nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà in pari quota, salvo si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità.

## **Articolo 9**

### **Immagine**

Le parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

## **Articolo 10**

### **Controversie**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un'intesa, le Parti adiranno il Foro competente per legge.

## **Articolo 11**

### **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla gestione della presente convenzione devono essere inviate, salvo diversa espressa previsione, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata di seguito specificati:

ARPA Sicilia : [arpa@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpa@pec.arpa.sicilia.it)  
per la SZN: [ufficio.protocollo@cert.szn.it](mailto:ufficio.protocollo@cert.szn.it)

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

## **Articolo 12**

### **Trattamento dati**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità previste nella presente Convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

## **Articolo 13**

### **Sottoscrizione, Regime fiscale e Registrazione**

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni. L'imposta di bollo verrà assolta, in modo virtuale, dalla SZN (autorizzazione n. 0072153 del 04/05/2017). L'ARPA Sicilia si impegna a rimborsare alla SZN la quota posta a proprio carico, essendo suddetta imposta ripartita equamente fra le parti.

La presente Convenzione soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale ARPA Sicilia

Dott. Vincenzo Infantino

Stazione Zoologica Anton Dohrn  
Il Vice Presidente  
Prof. Silvestro Greco